



Automobile Club d'Italia

**DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI**
Ufficio Sviluppo, Gestione E Forniture Dati Pra

DIRIGENTI / RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITÀ TERRITORIALI

e p.c. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

DIRETTORI / RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO: DL n. 61 del 1° giugno 2023 (GU n. 127 dell'1/6/2023). Sospensione dei termini per i versamenti tributari nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Sospensione termini dei versamenti IPT.

Si comunica che nella G.U. n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il D.L. n. 61 dell'1/6/2023 con la quale sono stati introdotti degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi, a partire dal 1° maggio 2023, in Emilia Romagna e in alcuni Comuni della Provincia di Firenze e di Pesaro Urbino.

In particolare l'art. 1, comma 2, del sopra citato DL prevede la sospensione dei termini di versamento dei tributi in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

La sospensione dei termini tributari si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza (persone fisiche) o la sede legale/operativa (persone giuridiche), nei territori indicati nell'allegato 1 al DL che si invia unitamente alla presente lettera circolare.

Sulla base della normativa sopra citata, la parte interessata può presentare la pratica senza il contestuale versamento dell'IPT; in sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere alla contemporanea valorizzazione del flag "calamità naturale" e del flag "I" del campo esenzioni.

L'IPT "sospesa", ossia non versata al momento della presentazione della formalità PRA, dovrà essere assolta dagli interessati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Non si dà comunque luogo a rimborsi qualora il tributo sia stato versato in sede di presentazione della pratica.

Qualora la parte interessata presenti la pratica con contestuale versamento dell'IPT, la norma prevede la sospensione dei termini (60 giorni) per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. In sede di acquisizione della pratica, in questo caso, si dovrà procedere alla valorizzazione del solo flag "calamità naturale" che determinerà il calcolo dell'IPT senza sanzioni e interessi.

Gli Uffici del PRA saranno tenuti al controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio fiscale e, quindi, del fatto che il soggetto passivo di imposta abbia residenza o sede legale/operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 al DL.

Qualora la persona fisica o la persona giuridica siano rispettivamente residenti o abbiano la sede legale/operativa in una delle frazioni dei Comuni indicate nell'allegato 1, sarà necessario autocertificare con specifica dichiarazione sostitutiva la residenza in tali frazioni.

Si precisa, infine, che, qualora un'impresa abbia la sede operativa ubicata in uno dei Comuni interessati dal provvedimento di sospensione, ma la sede legale in un altro Comune appartenente ad una Provincia diversa e non ricompresa in quelle dell'allegato 1, non sarà possibile utilizzare il flag "calamità naturale" e tali formalità dovranno essere gestite, mediante la forzatura importi, unicamente dagli Uffici del PRA.

Come d'uso, la presente Comunicazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul Sito Tematico "Informativa e Lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli Operatori, PRA e STA.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE